

ORDINANZA N° 87/2009

IN MATERIA DI UTILIZZO DI IMMOBILI ED ABITAZIONI

IL SINDACO

Visti:

- il decreto-legge 23 maggio 2008 n°92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n°125;
- l’art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267, come sostituito dall’art. 6 del citato decreto legge, recante attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale e, in particolare:
 - il comma 1 che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica,
 - il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- il D.M. 05/08/08 che definisce i concetti di incolumità pubblica e sicurezza urbana nonché gli ambiti di intervento del Sindaco;

Valutata la necessità di introdurre alcune misure, in ordine a quanto contenuto nelle disposizioni di cui sopra, tese a regolamentare atti e comportamenti finalizzati ad evitare e prevenire situazioni di degrado e di disagio della pubblica convivenza nell’ottica di perequazione tra diritti e doveri dei cittadini residenti sul territorio con particolare riferimento alla occupazione, utilizzo o locazione di immobili in violazione delle disposizioni di legge ;

ORDINA

- a) Salvo quanto già previsto dalla normativa vigente in materia, è vietata la locazione di alloggi, e di ogni altro tipo di edificio, a cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno o di ogni altro elemento idoneo al soggiorno stesso. In caso di violazione, oltre all’applicazione dei contenuti già previsti dalla legge ad opera delle autorità competenti, in via amministrativa viene irrogata al locatore una sanzione pecuniaria di € 500,00, nonché l’inibizione allo stesso a presentare in Comune richieste di edificazioni e/o lottizzazioni di qualsiasi genere per anni 1, fatta eccezione per opere o interventi necessari ed urgenti relativi alla propria abitazione o di propri familiari fino al 3° grado di cui risulti proprietario.
- b) Salvo quanto già previsto dalla normativa nazionale in materia, è vietata la dimora in alloggi locati a cittadini stranieri regolari o a cittadini italiani, di

altri cittadini stranieri irregolari e/o clandestini. Fatte salve le azioni di legge nei confronti di questi ultimi, viene comminata al locatario una sanzione amministrativa di € 500,00 con contestuale invito al locatore con a porre in atto azioni di vigilanza e di controllo sul regolare e corretto utilizzo dei locali locati. In caso di recidiva, oltre alla stessa sanzione al locatario, viene comminata al locatore una sanzione amministrativa di € 250,00.

- c) Salvo quanto già disposto in materia dalla normativa nazionale e dai regolamenti locali, negli alloggi (locati o abitati dal proprietario) per i quali è stato rilasciato il “certificato di idoneità” a far tempo dal 2000 è vietata la presenza non occasionale di un numero di persone superiore a quello indicato in detto certificato. In caso di violazione viene elevata nei confronti del locatario o del proprietario una sanzione amministrativa di € 500,00 con contestuale diffida all’osservanza dei vincoli indicati nel certificato di idoneità di cui sopra entro 30 giorni dalla notifica della diffida medesima. Se trattasi di locazione, la diffida dovrà essere trasmessa per conoscenza al locatore invitandolo a controllare ed a vigilare sul regolare e corretto uso dei locali locati. In caso di inadempienza, la sanzione viene nuovamente comminata con le stesse modalità. In caso di recidiva dello stesso locatorem, la sanzione viene nuovamente comminata e si estende anche al medesimo nella misura di € 250,00 .
- d) E’ vietato ospitare a qualsiasi titolo, in alloggi abitati dalla proprietà, cittadini stranieri privi di regolare permesso di soggiorno o di ogni altro requisito idoneo al soggiorno stesso. In caso di violazione, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa del settore, viene comminata al proprietario una sanzione di € 500,00.
- e) E’ vietata la locazione di alloggi privi dei requisiti minimi di igiene e sanità e sicurezza previsti dalla legge e/o dai regolamenti locali. Tale violazione comporta, fatta salva ogni altra azione di legge in materia, una sanzione di € 500,00 a carico del locatore con diffida per la risoluzione della locazione entro 30 giorni dalla notifica o alla messa a norma e in sicurezza entro 120 giorni dalla medesima notifica. In caso di recidiva o inadempienza, la sanzione di cui sopra è nuovamente irrogata ed i locali sono immediatamente dichiarati inagibili.

AVVERTE

Per tutte le sanzioni amministrative indicate nella presente ordinanza, la applicazione della misura ridotta delle sanzioni medesime è quella stabilita nella misura fissata con la delibera di Giunta n. 12 del 22/04/2009.

In caso di mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla legge 24/11/1981 N° 689.

L'applicazione della presente ordinanza è demandata alle Forze di Polizia Locale anche in concorso con altre Forze dell'Ordine nell'ambito del normale e/o straordinario servizio di controllo del territorio.

COMUNICA

La presente ordinanza, inviata in via preventiva al Signor Prefetto di Bergamo, viene trasmessa al Comando del Consorzio di Polizia Locale della Bassa Bergamasca, alle altre Forze dell'Ordine competenti per territorio e diffusa alla popolazione attraverso i canali ordinari, oltre all'affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

- Ricorso gerarchico al Prefetto delle Provincia di Bergamo entro trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al Tar di Brescia entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso Straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune

Il Sindaco
(F.to Aurelio Fratus)

Barbata, 27/05/09
Dalla residenza municipale